

## ACCESSO CIVICO

(Art. 5 D.LGS. 33/2013)

Ai sensi dell'art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013, chiunque può chiedere documenti, informazioni o dati che l'Amministrazione ha omesso di pubblicare pur essendone obbligata in forza di una norma vigente. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al SEGRETARIO COMUNALE, che si pronuncia sulla stessa.

L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

| <b>RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA CUI INOLTARE LA RICHIESTA</b> | <b>MODALITA' PER ESERCITARE IL DIRITTO</b>  | <b>RECAPITI TELEFONICI</b>   | <b>CASELLA DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE</b> | <b>TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO</b>  |
|---|---|--|---|---|
| il Segretario Comunale Dr.ssa Roberta Ramoino                   | Mediante semplice richiesta da depositare al Protocollo comunale ovvero comunicazione all'indirizzo e-mail<br>segreteria@comune.limonepiemonte.it | Il Responsabile dell'Accesso Civico<br>Dr.ssa Roberta Ramoino<br>0171 925241 | segreteria@comune.limonepiemonte.it               | Il Responsabile della Trasparenza, Segretario Comunale Dr.ssa Roberta Ramoino |